

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI
E PATROCINI**

**TITOLO PRIMO
NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento trae fondamento nell'art. 118 della Costituzione Italiana che, all'ultimo comma, stabilisce quanto segue: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Esso stabilisce i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, compreso l'utilizzo dei beni mobili e immobili comunali, e in qualunque forma a favore di associazioni, istituzioni enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di interesse generale e senza fini di lucro di carattere sociale, assistenziale, culturale, storico, pedagogico, ricreativo e sportivo, ambientalista, ecologico e a tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua quali "beni comuni".

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma regolano la concessione in materia di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

Art. 2 – Finalità

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dallo Statuto Comunale nei corrispondenti settori di intervento:

- cultura e spettacolo.
- tutela e valorizzazione dei valori ambientali, agricoli ed ecologici
- tutela dei valori storici e della tradizione
- assistenza e aiuto alla persona
- attività educative
- attività sportive
- attività artistiche (musica, teatro, pittura, cinema, fotografia, ecc.)
- tutela dei valori della solidarietà, della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti civili e individuali di ogni persona.

Art. 3 – Tipologia degli interventi in forma di sovvenzione, contributo, ausilio finanziario, patrocinio.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento si distinguono in:

- Interventi ordinari: sono finalizzati al sostegno delle attività che il beneficiario realizza in periodo medio/lungo (di norma annuale).
- Interventi "una tantum" : sono finalizzati al sostegno di una specifica attività o iniziativa del beneficiario, ritenuta meritevole di aiuto.

I due interventi sono cumulabili

Le tipologie di intervento sono così definite:

- la sovvenzione, con la quale il Comune si fa carico dell'onere derivante da iniziative e/o attività nei casi in cui l'iniziativa è da realizzare in collaborazione con Enti, Associazioni, Comitati, Società, o Cooperative che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale regolamentati da apposita convenzione o nell'atto costitutivo stesso.
- il contributo, mediante il quale il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore di iniziative, ritenute di interesse pubblico, per le quali supporta un onere rispetto al costo complessivo.
- l'ausilio finanziario, che comprende ogni possibile altra erogazione a favore di enti e associazioni, non finalizzata a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
- il vantaggio economico, con il quale il Comune attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di beni mobili o immobili.
- il patrocinio, inteso come concessione all'associazione della propria immagine ad un'attività od una iniziativa in funzione di un'adesione alla medesima.

Art. 4 - Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi le Associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientali, di volontariato e di impegno sociale; gli Enti pubblici e privati, ivi incluse le cooperative sociali a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ambientalistico, ecologico e tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua, turistico, sportivo; i comitati, le fondazioni senza fini di lucro e gli organismi non-profit; le aziende pubbliche di servizi alla persona o le fondazioni operanti nel campo della cultura e dell'istruzione; qualsiasi altro soggetto pubblico che realizzi attività di interesse per la comunità locale. Possono altresì beneficiare degli interventi previsti ai titoli Secondo e Terzo del presente Regolamento anche i Gruppi non formalmente costituiti in Associazione, a condizione che siano costituiti da cittadini prevalentemente residenti nel Comune di Legnano e ivi operanti, da almeno un anno, con attività e iniziative analoghe a quelle indicate al precedente comma 1.

Art. 5 - Presentazione delle domande - Termini

Le richieste di intervento ordinarie devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune dai soggetti di cui al precedente art. 4 entro il 30 settembre di ciascun anno su apposito modello predisposto dal Comune.

Le domande di benefici "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, o per collaborazioni, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune 60 giorni prima della data della manifestazione o dell'avvio della fase di realizzazione del progetto.

Art. 6 - Documentazione e procedure

La domanda, stilata su modello predisposto dal Comune, deve essere firmata dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente o Associazione o, in caso di privati, dall'interessato e corredata della documentazione differenziata di cui al successivo titolo secondo

Per i patrocini la procedura e la documentazione richiesta è indicata al titolo terzo

Per la concessione agevolata di immobili di proprietà comunale si rinvia al titolo quarto

TITOLO SECONDO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI (ESCLUSO PATROCINI E CONCESSIONI DI IMMOBILI)

Art. 7 - Interventi Ordinari – documentazione

La documentazione richiesta nell'istanza di intervento è così definita:

1. Fotocopia dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, consistente nello statuto o documento equipollente;
2. Eventuale fotocopia del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato;
3. Bilancio previsionale dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente sottoscritto per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante;
4. Questionario debitamente compilato sulla struttura societaria o, se in possesso, copia del modello EAS;
5. Relazione illustrativa dell'attività sociale che il richiedente ha svolto ed intende svolgere nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo;
6. La previsione delle principali attività programmate per l'anno successivo;

Le relazioni di cui ai punti 5 e 6 dovranno riguardare:

- gli obiettivi attesi di partecipazione della cittadinanza
- gli aspetti di ordine economico con indicazione di eventuali sponsorizzazioni, anche pubbliche

Nel caso di documentazione parziale o insufficiente l'ufficio competente provvederà a richiedere informazioni integrative a completamento dell'istanza.

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune.

In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovranno riportare gli estremi identificativi della consegna.

Nel caso di istanze presentate dai Gruppi di cui al secondo comma art. 4 la documentazione potrà limitarsi a quella prevista dai punti 4 e 5.

Art. 8 - Interventi "una tantum" - documentazione

La documentazione richiesta nell'istanza di intervento è così definita:

1. Fotocopia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, consistente nello statuto o documento equipollente;
2. Relazione illustrativa della/e attività iniziativa/e oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza, ed indicazione del contributo richiesto;

3. Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri enti pubblici, enti privati e privati;

4. Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del Legale rappresentante o dell'interessato relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

La documentazione presentata verrà utilizzata per la valutazione delle richieste pervenute.

Il presente articolo non si applica agli ausili finanziari.

Art. 9 - Entità e criteri per la definizione degli interventi ammissibili

L'entità degli interventi verrà definita in relazione alla seguente griglia

INDICATORE GENERALE	BASSO	MEDIO	ALTO
Rilevanza delle attività svolte per la valorizzazione sociale, culturale, sportiva, turistica o delle tradizioni popolari			
Iniziativa o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici			
Attività svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo proprio o dei propri aderenti, soci o volontari			
Autonoma capacità di coprire i costi dell'iniziativa attraverso ragionevoli richieste di partecipazione economica agli utenti dell'iniziativa			
Grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività			
Entità delle spese e impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio della popolazione			
Funzionalità delle attività proposte in relazione ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione			
Quantità delle persone coinvolte nell'organizzazione delle iniziative associative			
Grado di attuazione dei programmi dichiarati (indicatori utilizzabile a partire dalla seconda richiesta di intervento)			
Grado di ripetitività nel tempo dell'iniziativa (da utilizzare solo per richieste di contributi una tantum)			

Oltre agli indicatori generali qui richiamati sono da considerare i seguenti indicatori specifici

PER AMBITO SOCIALE	BASSO	MEDIO	ALTO
Attività rivolte a contrastare disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione ovvero a favorire l'integrazione			
Prevalente impiego di volontari			

PER AMBITO SPORT e TEMPO LIB.	BASSO	MEDIO	ALTO
Prevalente attività dilettantistica a favore di giovani e minori			
Significativo coinvolgimento di categorie svantaggiate			
Interventi documentati di sgravio e/o sostegno a famiglie di nuclei in difficoltà economica			

PER AMBITO CULTURALE	BASSO	MEDIO	ALTO
Elevato riconoscimento del valore culturale, storico, pedagogico, scientifico o artistico delle attività svolte			

Promozione dell'iniziativa in ambito extra-comunale			
Continuità e non occasionalità delle iniziative			
Iniziative rivolte a fasce sociali normalmente escluse dall'offerta culturale			
Attrattività turistica dell'attività proposta			

Le proposte prive di almeno 3 indicatori "alti" saranno considerate come non sufficientemente meritevoli. L'entità degli interventi sarà tendenzialmente proporzionata alla quantità di indicatori acquisiti come "alti". Essa non potrà comunque superare il 100% della differenza fra costi e ricavi stimato nella richiesta.

Art. 10 - Istruttoria delle domande di intervento ordinario

Le domande sono istruite dal responsabile del servizio competente che verificherà la completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la rispondenza ai criteri di cui al presente Regolamento.

La decisione dell'Amministrazione sarà assunta entro il 31 dicembre.

I contributi ordinari saranno erogati entro i limiti dello stanziamento di bilancio previo parere della Giunta comunale.

Il provvedimento di liquidazione dei contributi assunto dal Dirigente dovrà contenere un espresso richiamo alla valutazione attribuita ai sensi dell'art. 9.

La decisione adottata è da considerare come insindacabile. L'accoglimento delle richieste non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.

In caso di non accoglimento la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei contributi una tantum e rendiconto

Gli interventi una tantum sono assegnati con determinazione del Dirigente nel rispetto delle direttive e degli indirizzi e dei pareri della Giunta Comunale ovvero del Sindaco.

La decisione sarà assunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Il provvedimento di liquidazione dei contributi dovrà contenere un espresso richiamo alla valutazione attribuita ai sensi dell'art. 9.

A conclusione dell'iniziativa dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, a cui dovrà essere allegata una dettagliata rendicontazione delle entrate e delle spese.

Per contributi economici superiori a 500 euro, qualora dalla rendicontazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo potrà essere riproporzionato.

Art. 12 - Obblighi del Beneficiario.

E' fatto obbligo all'Ente o Associazione beneficiante di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune.

E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale.

La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

Art. 13 - Incassi, proventi, contributi da altra fonte

Nel caso in cui l'iniziativa, l'attività o la manifestazione prevedano da parte dell'Ente o Associazione incassi, proventi o contributi da pubblicità o da altra fonte pubblica o privata, il richiedente dovrà farne espressa menzione all'atto della domanda e darne dettagliato rendiconto consuntivo nei termini di cui all' art.7 .

Art. 14 - Convenzioni e intese

Qualora la richiesta si configuri non come semplice contributo e preveda servizi o attività da parte degli uffici comunali dovrà essere definita un'intesa tra l'Ente o Associazione e il Comune che specifichi i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico.

L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale, nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

TITOLO TERZO CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 15 - Oggetto, finalità e definizioni.

Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte del Comune a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Ai fini del presente regolamento, per "patrocinio" si intende il sostegno alle iniziative, realizzate anche al di fuori del Comune, che:

- promuovano l'immagine del Comune in ambito scientifico, culturale, informativo e a vantaggio;
- valorizzino la crescita della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- supportino le relazioni nazionali e internazionali nell'interesse comunale nei vari settori di attività;
- coinvolgano esperti o persone di particolare rilievo nell'ambito delle attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, ecologiche, turistiche, economiche, dell'ambiente e della natura anche in senso paesaggistico e di tutela dei "beni comuni".

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono in carico al soggetto promotore.

Art. 16 - Soggetti beneficiari del patrocinio.

Tutti i soggetti indicati al precedente art. 4, ad eccezione dei soggetti il cui rappresentante legale ricopre carica istituzionale in ambito comunale, sono da considerare come potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Possono usufruire di patrocinio anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti a Legnano, che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo per iniziative di una certa rilevanza o impatto sul territorio.

Art. 17 - Iniziative ammissibili al patrocinio

La concessione del patrocinio è dichiarata ammissibile nei seguenti casi

- a. Per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi, rassegne, mostre)
- b. Per le iniziative programmate in collaborazione con associazioni locali rientranti nel programma annuale delle iniziative culturali, sportive e per il tempo libero
- c. Per iniziative promosse congiuntamente da più associazioni
- d. Per le iniziative individuali di carattere artistico e/o culturali e/o sociali e/o sportivo e/o ambientaliste ed ecologiche a tutela dei "beni comuni" (suolo, aria, acqua) ed a salvaguardia del proprio territorio

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, il Comune può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 21.

Art. 18 - Criteri per la concessione di patrocinio

I criteri per la concessione del patrocinio sono così definiti:

- a. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- b. Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c. Adeguatezza degli strumenti comunicativi utilizzati per la promozione dell'evento

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.

Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso per attività con programma generico o non definito puntualmente.

Art. 19 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.

Non verranno concessi patrocini:

- per iniziative di carattere partitico;
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative in contrasto con le finalità statutarie del Comune;

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Sindaco o Assessore delegato può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

Art. 20 Procedura per la concessione di patrocini.

I patrocini sono classificabili in due tipologie

- a) I Patrocini "semplici" in quanto non associati alla richiesta di benefici diretti o indiretti
- b) I Patrocini accompagnati dalla richiesta di contributo, sovvenzioni, ausili, vantaggi economici quali l'esenzione della tassa di pubblicità o pubbliche affissioni, l'utilizzo gratuito di sale, strutture o spazi di proprietà comunale, l'utilizzo gratuito del suolo pubblico, l'assegnazione di un contributo.

La richiesta di patrocinio "semplice" dovrà essere presentata con 30 giorni di anticipo sulla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa

La richiesta di patrocinio associata ad un'istanza di contributo finanziario dovrà essere presentata 45 giorni prima della data. La richiesta di benefici materiali diretti o indiretti verrà valutata separatamente e seguirà l'iter procedurale previsto dal titolo primo del presente regolamento.

L'istanza potrà fare riferimento anche alla concessione di utilizzo gratuito di immobili, strutture e beni di proprietà comunale o di eventuali esenzioni.

L'istanza di patrocinio è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e relativo coinvolgimento;
- d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Nel caso di richiesta di contributo finanziario la pratica verrà gestita secondo le procedure di cui al titolo Secondo del presente regolamento

Il Sindaco o Assessore delegato, valutato l'esito dell'istruttoria effettuata dai competenti servizi comunali, formalizza con specifico provvedimento, la propria determinazione, positiva o negativa e ne dà comunicazione al richiedente,.

L'atto di concessione stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo del marchio del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 21 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio.

Il soggetto patrocinato utilizza il marchio del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

L'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel Manuale per l'utilizzo del logo "Città di Legnano"

Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 22 - Patrocinio associato a forme di contributo finanziario.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nel titolo primo – "Concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari ad Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati."

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributo finanziario il Comune valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie.

Anche in caso di mancato riconoscimento del contributo finanziario il Sindaco può concedere il patrocinio all'iniziativa.

Art. 23 - Patrocinio associato a utilizzo una tantum di immobili, strutture e beni comunali

L'utilizzo degli immobili, delle strutture e dei beni comunali è regolato da tariffe di utilizzo determinate annualmente dall'Amministrazione comunale.

L'elenco dei beni e delle strutture conferibili, corredato da schede tecniche descrittive, è aggiornato periodicamente dalla Giunta.

I soggetti richiedenti possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: locali appositamente individuati, sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche, ecc., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento. La relativa decisione viene assunta dal Dirigente competente previo parere dell'assessore ovvero della Giunta Comunale.

La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell'anno all'Associazione od Organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico.

Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione nelle condizioni in cui è stato consegnato sollevando il Comune da responsabilità per danni a terzi e impegnandosi a non far accedere un numero di persone superiori alla capienza. A tal fine l'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale.

Nell'ambito della concessione il Comune, per gravi e motivate ragioni, può richiedere in qualsiasi momento di rientrare in possesso del bene mobile o immobile concesso in uso.

Art. 24 - Disposizioni per l'utilizzo dei beni mobili del Comune

I soggetti beneficiari di cui all'art. 16 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili

Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al precedente punto sono indirizzate agli uffici competenti (i recapiti dell'ufficio saranno indicati sul sito comunale e nella modulistica per la richiesta degli interventi di cui al presente titolo).

La richiesta sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione od Organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.

Nell'atto di concessione del patrocinio l'Amministrazione potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi. Eventuali danni o ammanchi saranno addebitati ai richiedenti.

TITOLO QUARTO CONCESSIONE IN USO NON OCCASIONALE DI BENI IMMOBILI
--

Art. 25 – Beneficiari delle concessione

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e le attività offerte dai soggetti operanti nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale, come definiti al precedente art. 4. A questi soggetti possono essere affidati in uso non occasionale gli immobili di pertinenza del Comune

Art. 26 - Criteri e procedimento di assegnazione.

L'Amministrazione comunale, sulla base dei riscontri effettuati provvede periodicamente a rendere noto l'elenco degli immobili disponibili per l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al precedente art. 25 mediante avviso da pubblicarsi in una specifica sezione del sito istituzionale del Comune .

L'affidamento degli immobili e la determinazione del canone avverranno a seguito di un'istruttoria condotta dai competenti uffici sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine di importanza, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati:

a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;

- b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale;
- c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità economica.

Le richieste di utilizzo devono contenere:

- statuto del soggetto richiedente
- ultimo bilancio approvato
- elementi utili all'individuazione dell'attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento);
- elementi utili alla verifica dell'attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti);
- l'indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di proprietà comunale);
- l'indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati;
- le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo;
- l'indicazione approssimativa della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter realizzare l'attività programmata;
- l'indicazione dell'entità finanziaria annuale disponibile per l'eventuale canone di concessione dei beni immobili e l'eventuale riduzione richiesta.
- nel caso di cooperative sociali l'impegno ad avvalersi del lavoro di persone svantaggiate segnalate dai competenti uffici comunali
- nel caso di cooperative sociali autodichiarazione attestante l'iscrizione al relativo Albo Prefettizio
- ogni altro elemento utile a qualificare l'attività.

La procedura di assegnazione degli spazi verrà attivata ogni volta che dovesse liberarsi una sede idonea alle finalità di cui al presente Regolamento. Nel caso in cui le disponibilità di spazi e sedi fosse inferiore alle istanze presentate, verranno applicati i criteri di valutazione di cui all'art. 9 privilegiando le richieste col maggior numero di punteggi "alti".

Art. 27 - Criteri di riduzione del canone

Con delibera di Giunta, ovvero con determina dirigenziale a seguito di specifiche indicazioni fornite dalla Giunta, l'Amministrazione stabilisce annualmente il costo base degli immobili non residenziali concessi in uso per scopi diversi dalle attività istituzionali.

Ai canoni per l'utilizzo degli immobili comunali relativi alle attività di cui al presente articolo possono essere applicate le seguenti riduzioni.

Riduzioni ordinarie

Le riduzioni "ordinarie" sono riconosciute a fronte del riconoscimento dei benefici "sussidiari" che, grazie alla propria attività principale, l'associazione svolge a favore della comunità locale. In quest'ottica potranno essere riconosciuti i seguenti sconti:

- 100 % (comodato gratuito) per i soggetti operanti nel settore del volontariato convenzionati con il comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d'interesse pubblico e / o di carattere istituzionale, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta;

- dal 30 % all' 80 % per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale, socio sanitario e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, tossicodipendenze, patologie gravi, terza età. nonché per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale e aggregativo e per le associazioni d'arma

Gli "sconti" e le riduzioni saranno attribuiti solo ai richiedenti che, in relazione agli indicatori contenuti nella tabella di cui all'art. 9, saranno riconosciute meritevoli di almeno 5 punteggi di valore "alto".

Riduzioni straordinarie

Sono riduzioni aggiuntive a quelle "ordinarie" che verranno riconosciute nel caso in cui l'associazione si rendesse disponibili a concordare con gli uffici comunali ed a effettuare gratuitamente attività di supporto ad iniziative per la buona riuscita di iniziative e/o servizi alla comunità locale autonomamente promossi dall'Amministrazione. Le attività di supporto dovranno essere assicurate dall'associazione grazie all'apporto volontario dei propri soci

Le attività che giustificano il contributo straordinario potranno essere

- a) proposte dalle associazioni in coerenza con i contenuti del presente articolo
- b) proposte dall'Amministrazione
- c) definite a seguito di specifico "bando selettivo" promosso dall'Amministrazione e riservato a tutti i soggetti di cui all'art. 25

Nel caso A e B i contenuti della riduzione saranno specificamente definite con specifico provvedimento concordato fra Amministrazione e singola associazione.

Nel caso C i contenuti della riduzione nonché le modalità per la scelta dei beneficiari verranno preventivamente determinati con apposito bando.

Sia per le riduzioni ordinarie, sia per quelle straordinarie, la verifica sulla permanenza delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta annualmente da parte dei competenti uffici.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, o la verifica a cura dei Settori cui si ricollega l'attività svolta circa l'insussistenza delle condizioni previste, comporterà o lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone per intero.

La Giunta Comunale, sulla scorta di una specifica istruttoria a seguito di richiesta, potrà autorizzare agevolazioni straordinarie quando ciò sia ritenuto utile per il sostegno e la promozione di iniziative aventi un particolare valore sociale.

Art. 28 - Interventi da eseguirsi sugli immobili

Nell'eventualità in cui l'immobile oggetto di affidamento richieda interventi di straordinaria manutenzione che coinvolgano l'intero edificio ove è ubicata la relativa sede di questi dovrà farsi carico l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione che riguardino le singole unità immobiliari assegnate in uso si rimanda ad un'intesa tra le parti in sede di sottoscrizione dell'atto di assegnazione nell'ambito della quale potrà essere valutato lo scomputo totale o parziale dell'onere sostenuto dal canone dovuto.

Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dei competenti uffici comunali che procederanno altresì alla verifica della corretta realizzazione delle opere.

In ogni caso l'affidatario del bene è tenuto alla restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 29 - Durata dell'assegnazione - Revoca – Trasferimenti

La durata dell'assegnazione sarà stabilita nell'atto di concessione.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di procedere alla revoca dell'assegnazione qualora fosse verificata la decadenza dei requisiti di ammissione.

L'assegnazione potrà altresì essere revocata nel caso di utilizzo non conforme alle norme di cui al presente Regolamento e degli obblighi espressamente indicati nell'atto di assegnazione.

Per ragioni di pubblico interesse ovvero per finalità di razionalizzazione nell'uso degli spazi, l'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di disporre il trasferimento dell'assegnatario presso altro immobile.

TITOLO QUINTO NORME FINALI

Art. 30 - Albo dei beneficiari

E' istituito l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

L'Albo è aggiornato annualmente nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di "trasparenza amministrativa" anche attraverso link agli atti di erogazione dei benefici.

La tabella riepilogativa includerà anche i benefici, quali i patrocini, erogati in assenza di determinazioni del dirigente

La tabella includerà altresì un elenco dettagliato delle richieste presentate e non accolte e sarà comprensiva delle motivazioni delle decisioni assunte ai sensi dell'art. 9.

Art. 31 - Norme finali e transitorie

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi comunali, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sono fatte altresì salve le concessioni in uso delle attuali sedi sino alla naturale scadenza concordata.

I regolamenti e le norme vigenti, se in contrasto con il presente Regolamento, sono da ritenersi come abrogati.